



Convegno promosso e organizzato da:



ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della brianza

fondazione



ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della brianza

Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza
Via B. Zucchi n. 25 – Monza (MB) - Tel. 039-2307447 / Fax. 039-2326095
e-mail: fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it



Co.Me.T.A. Group

div. del LABORATORIO DI ACUSTICA APPLICATA DI MARIO NOVO

Via Volta n. 19/21 - 21047 SARONNO (VA)

RECAPITO POSTALE: 20812 LIMBIATE - Via 2 Giugno 13

Tel. 02.99054495 - Fax 02.99482199 - WEBSITE: www.acustica.it - E-mail: acustica@acustica.it



IL CONTENZIOSO PER VIZI E DIFETTI ACUSTICI DEGLI EDIFICI



MONZA 22.06.2016

Via Lario 15 - Ordine Commercialisti di Monza e Brianza



LA CONFORMITA' ACUSTICA DEGLI EDIFICI DECRETO 05.12.97, PROSPETTIVA LEGISLATIVA CLASSIFICAZIONE



IL DPCM 5/12/1997
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
DEGLI EDIFICI

GAZZETTA UFFICIALE N°
297 DEL 22/12/1997

QUALI PROBLEMI APPLICATIVI
CHI LO VUOLE E CHI NON LO VUOLE



Classificazione degli edifici

Tabella A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.



Tabella B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq} (**)
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	25
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	25

(*) Elementi di separazione tra distinte unità immobiliari

(**) Valori riportati nel testo del decreto

Servizi a funzionamento continuo $\rightarrow L_{Aeq}$: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento


Servizi a funzionamento discontinuo $\rightarrow L_{ASmax}$: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria



IL DPCM 5/12/1997 NEL CONTESTO DI APPLICAZIONE PER LA P.A.



DPCM 5/12/1997 SI APPLICA



NUOVE COSTRUZIONI


RISTRUTTURAZIONI

CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO



DPCM 5/12/1997

**L'ITER APPLICATIVO IN SEDE LOCALE
VA ARMONIZZATO CON**



Art. 6, comma 1, punto e), L. Q. 447/95

**ADOZIONE DI REGOLAMENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE
DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE**



DPCM 5/12/1997

IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

NON IMPLICA

**LA GARANZIA DI CONDIZIONI DI COMFORT ACUSTICO IN
QUALSIASI SITUAZIONE**

LE PRESTAZIONI IN OPERA DEGLI ELEMENTI EDILIZI

NON SONO DIRETTAMENTE CORRELABILI

**AI DESCRITTORI DEL DISTURBO INDOTTO ALL'INTERNO DEGLI
AMBIENTI ABITATIVI**

E' PIU' CORRETTO RIFERIRE CHE

LE PRESTAZIONI IN OPERA DEGLI ELEMENTI EDILIZI

NON VENGONO DIRETTAMENTE CORRELATI

**AI DESCRITTORI DEL DISTURBO INDOTTO ALL'INTERNO DEGLI
AMBIENTI ABITATIVI**

**DPCM 5/12/1997 e DPCM 14.11.97 IN GENERE
NON VENGONO CORRELATI**



DPCM 5/12/1997

ASPETTI CRITICI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

**EMANATO OLTRE IL TERMINE PREVISTO DEL 30/9/1996
ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA SUBPRIMARIA**

SOMMARIA ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE SBAGLIATI E SUPERATI

VALORI DI RIFERIMENTO NON SEMPRE CHIARI E UNIVOCI

NON SONO INDICATE SANZIONI

Indice di valutazione



Le grandezze acustiche di isolamento richieste dal DPCM 5 Dicembre 1997 sono espresse come indice di valutazione.

Con indice di valutazione si intende rappresentare la capacità prestazionale dell'elemento con un singolo numero il cui valore è individuato, per convenzione, alla frequenza di 500 Hz.

Nella realtà la capacità di isolamento acustico dell'elemento varia in funzione della frequenza: di norma l'isolamento è minore alle basse frequenze e maggiore alle alte frequenze.

Nella realtà la capacità PERCETTIVA del ricettore non è rappresentabile con un indice di valutazione: l'uomo medio percepisce o sente secondo la risposta del proprio orecchio e del proprio corpo



LA RISPOSTA E' SEMPRE SOGGETTIVA

DA QUESTO DERIVA IL GIUDIZIO
CRITICO E NEGATIVO DA PARTE
DEL RICETTORE PUR IN
PRESENZA DI RISPETTO DEI
LIMITI ESPRESSI CON L'INDICE DI
VALUTAZIONE



Le norme tecniche di riferimento ??

IL TESTO DEL DECRETO E' INFARCITO DI ERRORI E DI RIFERIMENTI ERRATI.

CON SPIRITO COLLABORATIVO, PER EVITARE IL BLOCCO DELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO, I TECNICI COMPETENTI HANNO OPTATO PER
UNA SCELTA DI BUON SENSO.

SI ERA SCELTO DI RIFERIRSI ALLE NORME (UNI EN ISO non solo norma UNI) A REGIME NEL 2000 (data abbastanza vicina alla data di emanazione decreto) PER CUI DERIVAVA LA TABELLA CHE SEGUE

D.P.C.M. 5 dicembre 1997

NORMATIVE **CORRETTE** A CUI RIFERIRE IL COLLAUDO GRANDEZZE ed INDICI DI RIFERIMENTO



tempo di riverberazione	T	ISO 3382-1975 e successive (UNI EN 20354)
potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti	R'_w	UNI EN ISO 140-4: 2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
isolamento acustico standardizzato di facciata	D_{2m,nT,W}	UNI EN ISO 140-5:2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
livello di rumore di calpestio di solai normalizzato	L_{n,W}	UNI EN ISO 140-7:2000 UNI EN ISO 717-2: 2000
livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow	L_{ASmax}	Riportata nel testo
livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.	L_{Aeq}	Riportata nel testo



STATO DELL'ARTE DELLA NORMATIVA TECNICA
NON IMPLICA RETROAPPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA STESSA

LA NORMATIVA TECNICA NON E' DISPOSIZIONE
DI LEGGE (APPLICAZIONE OBBLIGATORIA) E
QUINDI E' SEMPRE AD APPLICAZIONE
VOLONTARIA SINO AL RECEPIMENTO DELLA
NORMA STESSA

**LA NORMATIVA TECNICA NON PUO' AVERE
EFFETTO ED APPLICAZIONE RETROATTIVA**



**E' CONSIGLIABILE CONSERVARE I TESTI DELLE
NORME VIGENTI (UTILIZZATE)**

- ALLE DATE DI RIFERIMENTO**
- CITE NEI DOCUMENTI (PROGETTI STUDI
VALUTAZIONI ECC.)**

**ANCHE SE RITIRATE DALL'ENTE NORMATORE
E' OBBLIGATORIO RIFERIRSI ALLA NORMATIVA
TECNICA RECEPITA**

**PER L'ORDINAMENTO NAZIONALE NON VALE LA
DICITURA «E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI»
SALVO ESPLICITA INDICAZIONE IN CORPO LEGGE**



Le norme tecniche di riferimento ??

**EVIDENTEMENTE
IL BUON SENSO E' MERCE RARA**

IN SEDE DI ENTE DI NORMAZIONE INTERNAZIONALE, IN FASE DI RIORDINO DELLA NORMATIVA CON DIVERSA NUMERAZIONE ED IDENTIFICAZIONE TRA PROVE DI LABORATORIO E PROVE IN OPERA, L'ENTE INTERNAZIONALE PRIMARIO HA DI FATTO CASSATO DELLE NORME SENZA AVER PROVVEDUTO ALLA LORO SOSTITUZIONE.



COSI' LA NORMA UNI EN ISO 140-4:

Misure in opera dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi
di edifici - Parte 1: Isolamento
acustico aereo

viene sostituita dalla

NORMA UNI EN ISO 16238_1:
Misure in opera dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi
di edifici - Parte 1: Isolamento
acustico aereo



Nel testo della NORMA UNI EN ISO 16238_1 si legge:

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 16283-1 (edizione febbraio 2014).

La presente norma sostituisce la UNI EN ISO 140-14:2004, UNI EN ISO 140-4:2000, UNI EN ISO 140-5:2000, UNI EN ISO 140-7:2000.

QUELLO NAZIONALE HA DI FATTO CASSATO LE NORME PER LE VERIFICHE DELL'ISOLAMENTO AL CALPESTIO E PER L'ISOLAMENTO DI FACCIATA SENZA AVER PROVVEDUTO ALLA LORO SOSTITUZIONE. SOLO IN UN SECONDO TEMPO VENGONO EMANATE LE NORME UNI 11596 – CALPESTIO E UNI 11572 – FACCIATE.



BISOGNA ANCORA FAR RICORSO A:

- ORDINAMENTO NAZIONALE
- BUON SENSO

ASSUMENDO A RIFERIMENTO L'ARTICOLATO DELLE NORME CHE

- RISULTANO VIGENTI ALLE DATE DI RIFERIMENTO (ES. DATA DI COSTRUZIONE ECC.)
- CONSENTONO DI ESEGUIRE TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE DAL DECRETO.

CONVIENE ATTENERSI ANCORA ALLA SERIE DELLE NORME UNI EN ISO 140 INTEGRATE DALLA NORMA UNI EN ISO 140-14 CHE FORNISCE ISTRUZIONI SUI CASI PARTICOLARI.

RESTA OPERATIVA LA TABELLA CHE SEGUE E QUELLA RIFERITA A DATA SUCCESSIVA.

D.P.C.M. 05 dicembre 1997

NORMATIVE **CORRETTE** A CUI RIFERIRE IL COLLAUDO GRANDEZZE ed INDICI DI RIFERIMENTO



tempo di riverberazione	T	ISO 3382-1975 e successive (UNI EN 20354)
potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti	R'_w	UNI EN ISO 140-4: 2000 UNI EN ISO 140-14: 2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
isolamento acustico standardizzato di facciata	D_{2m,nT,W}	UNI EN ISO 140-5:2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
livello di rumore di calpestio di solai normalizzato	L_{n,W}	UNI EN ISO 140-7:2000 UNI EN ISO 140-14: 2000 UNI EN ISO 717-2: 2000
livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow	L_{ASmax}	Riportata nel testo
livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.	L_{Aeq}	Riportata nel testo

D.P.C.M. 05 dicembre 1997 – COSTRUZIONI DOPO IL 07.04.2016

NORMATIVE A CUI RIFERIRE IL COLLAUDO

GRANDEZZE ed INDICI DI RIFERIMENTO



tempo di riverberazione	T	ISO 3382-1975 e successive (UNI EN 20354)
potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti	R'_{w}	UNI EN ISO 16238_1 UNI EN ISO 717-1: 2013
isolamento acustico standardizzato di facciata	$D_{2m,nT,W}$	UNI EN ISO 16238_3 UNI EN ISO 717-1: 2013
livello di rumore di calpestio di solai normalizzato	$L_{n,W}$	UNI EN ISO 16238_2 UNI EN ISO 717-2: 2013
livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow, NORMALIZZATO T.	$L_{A,S,max,T}$	Riportata nel testo OPPURE (UNI EN ISO 10052 – 2010)
livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A, NORMALIZZATO T	$L_{aeq,T}$	Riportata nel testo OPPURE (UNI EN ISO 10052 – 2010)



NON SI PUO' E NON SI DEVE FARE
DIVERSAMENTE DAL MOMENTO CHE, IN
CASO DI VERTENZA IL QUESITO PUO' ESSERE
ESPLICITO:

***1 -Verifichi il CTU, con riferimento alla
dedotta non rispondenza ai requisiti acustici
degli edifici, il rispetto delle regole dell'arte,
la cui osservanza è comunque richiesta nella
edificazione di unità abitative. Assuma a
riferimento le norme tecniche vigenti al
momento della edificazione.***



NELL'OTTICA APPLICATIVA RIPORTATA NEI QUESITI, L'ARTICOLATO DELLE NORME PORTA A CONSIDERARE ANCHE LE NORME IN TEMA DI INCERTEZZA DELLE MISURE

Il principio è che, metrologicamente parlando, non può esistere una misura ed una valutazione, non affetta da incertezza.

E' presupposto tecnico scientifico esporre dati e confronti considerando l'applicazione dell'incertezza di misura al risultato sperimentale ottenuto.



D.P.C.M. 05 dicembre 1997

NORMATIVE A CUI RIFERIRE IL COLLAUDO

NELL'OTTICA DI UNA CORRETTA
APPLICAZIONE DEI LIMITI, **ANCHE
SE NEL DPCM 05.12.97 NON E'
CONSIDERATA**, NON SI PUO'
EVITARE DI RIPORTARE LA
VALUTAZIONE RIFERITA ALLA
INCERTEZZA DI MISURA.



**NEI RAPPORTI CON LA P.A. IL
DPCM 05.12.97 E' VIGENTE
PER TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE.... ??**

SI

**A PRESCINDERE DALLE
COMUNITARIE**



IMPLICAZIONI PUBBLICISTICHE CONNESSE CON DPCM 5/12/1997 Requisiti acustici passivi degli edifici

E' decreto che, con riferimento all'aspetto del rumore, di fatto, fissa, i requisiti igienici dell'edificio.

Ai fini della rispondenza del fabbricato, all'occupazione ed agibilità (abitabilità), il requisito acustico del fabbricato stesso, collocato giustamente nel contesto dei requisiti igienico sanitari, prospetta una condizione inderogabile.

Il requisito d'agibilità è presupposto di valore commerciale per l'immobile stesso.



**QUINDI E' LA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO (SINO AD
EMANAZIONE DI UN NUOVO DECRETO)
NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

A LIVELLO NAZIONALE →

DPCM 05.12.97 IN VIGORE DAL 20.02.1998

Oltre a:


A LIVELLO LOCALE

- **DECRETI REGIONALI RECEPIMENTO L.Q. 447/95**
- **REGOLAMENTI D'IGIENE**
- **REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI**
- **REGOLAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA**
- **REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE PGT**



Chi esercita l'attività di controllo su ..
«fermi restando la corretta esecuzione dei lavori a
regola d'arte che è dichiarata in ogni caso da un
tecnico abilitato a prescindere dalle Leggi
Comunitarie». ?

Poiché il DPCM 5/12/1997 (e regolamenti locali) rientra nelle norme amministrative che riguardano il rapporto tra cittadino e la pubblica amministrazione



COMUNE

IN RELAZIONE ALLA MODULISTICA IN USO PRESSO IL COMUNE DI
COMPETENZA SI DEVONO VERIFICARE I CONTENUTI DELLE
DICHIARAZIONI E LE IMPLICAZIONI DEL CASO



REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Il sottoscritto libero professionista iscritto all'Albo della Provincia al n° con studio professionale in Via n., in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori di del fabbricato sito in di proprietà, con la presente

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Voghera e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio, classe :
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n° 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti già presenti, quali ad esempio le infrastrutture di trasporto, in corrispondenza della facciata, ad ogni quota, non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione;
- che le eventuali emissioni da propri Impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti.



ATTENZIONE AI COMUNI CON LIMITI PIU RESTRITTIVI



Settore Pianificazione del Territorio
REGOLAMENTO EDILIZIO

Articolo 6.7 - Isolamento acustico

Per gli edifici nuovi, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM 5.12.97 (o successive modifiche), per quanto riguarda i rumori esterni e i rumori provenienti da altre unità abitative, è prescritta l'adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti superiori del 5% rispetto ai valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto. Per quanto riguarda i rumori di calpestio e da impianti, soluzioni migliorative si ottengono garantendo livelli di rumore inferiori del 5% rispetto ai valori prescritti dal decreto.

5% = GUADAGNO MINIMO O RISULTATO DIFFICILE DA OTTENERE ??



I LIMITI, NEL CASO DELLE ABITAZIONI, DIVENTANO PERTANTO:

Categorie A - edifici adibiti a residenza o assimilabili		
Parametri	LIMITI DPCM 5/12/97	LIMITI COMUNE DI BRESCO di cui all'art.6.7 del R.E. (LIMITI DPCM+5%)
R_w	50	52.5 -> 53
$D_{2m,nT,w}$	40	42
$L_{n,w}$	63	60
L_{ASmax}	35	33
L_{Aeq}	25	24

IN OGNI CASO QUESTI SONO:

- I LIMITI DA RISPETTARE IN QUEL COMUNE
- SONO I LIMITI, SINO A CHE QUEL COMUNE NON NE ADOTTERA' ALTRI



**NEI RAPPORTI CON QUELLA P.A.
IL DPCM 05.12.97 + 5%
E' VIGENTE
PER TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE.... ??**

SI

**A PRESCINDERE DALLE
COMUNITARIE**



PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
APPARE EVIDENTE CHE IL DPCM 05.12.97
E' VIGENTE ALMENO NEI RAPPORTI CON
LA P.A.

**DI CERTO E' VIGENTE NEI COMUNI CHE LO
HANNO RECEPITO NEI DOCUMENTI DI
GOVERNO DEL TERRITORIO**



LE IMPLICAZIONI CON LA P.A.

L'edificio o unità immobiliare deve rispondere a tutti i valori limite riportati nella disposizione assunta a riferimento:

CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON LA P.A.

l'unità immobiliare va quindi considerata
come unità emittente

e

contemporaneamente come unità ricevente.



I lavori di “messa a requisito” possono investire le partizioni e gli impianti delle unità abitative vicine (magari in capo a soggetti non interessati alla vertenza), costituendo di fatto attività d’intervento non realizzabile.

Emergono gli aspetti legati alle dichiarazioni rese

- nei confronti della P.A.**
- dalla P.A. stessa.**



Infatti il contenzioso potrebbe allargarsi con riferimento alle responsabilità che i soggetti firmatari rispettivamente si assumono:

- nel momento in cui si inoltra “domanda” di certificato di abitabilità delle opere eseguite, dichiarando che *“le opere realizzate rispondono ai requisiti di sicurezza ed **igienico-sanitari**”*,
- *nel momento della concessione edilizia in cui il Sindaco riferisce, tra l’altro, visti i regolamenti comunali di edilizia e di igiene,*
- nel momento della verifica da parte dell’ente preposto ai controlli il quale “referta” che **“il fabbricato ispezionato in data odierna è stato trovato conforme alle prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene e delle Leggi vigenti in materia”**. E sulla base di questo la P.A. competente assentisce all’agibilità.



E' pacifico ed inconfutabile che **i requisiti acustici passivi degli edifici**, essendo destinati alla tutela del cittadino dall'inquinamento acustico, **rappresentano un requisito d'igiene dell'immobile** (al pari degli altri requisiti quali rapporti aero illuminanti, altezze minime dei locali ecc.) e quindi vanno considerati in ogni loro implicazione e per le dichiarazioni ad essi legate vanno considerate le conseguenze (dichiarazione infedele, falso ideologico, inefficacia della certificazione amministrativa ecc.).

Si potrebbe pensare che l'assenso dell'agibilità, costituisca il termine dell'iter autorizzatorio, ma non è proprio sempre così.

Esempio [b\)](#)



Chi fa tutto questo?

Art. 2, comma 6 – LQ 447/95

Figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme (.....) svolgere le attività di controllo.

AI FINI DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE E DELLA DICHIARAZIONE A «REGOLA D'ARTE»

IL TECNICO ABILITATO

POTRA' OPERARE AUTONOMAMENTE OVE RITENGA DI AVERE LA COMPETENZA IN TEMA DI ACUSTICA AMBIENTALE FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN AMBITO COMUNALE

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE SI OCCUPERERA' CERTAMENTE DELLA VERIFICA IN OPERA



QUALI PROSPETTIVE DI RIORDINO DELLA MATERIA



**LA DELEGA AL GOVERNO
PER IL RIORDINO DELLA
MATERIA SULL'INQUINAMENTO
ACUSTICO RIPORTA SEMPRE IL
RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI
COMUNITARIE**

**NELLA DELEGA E' PREVISTA
L'EMANAZIONE DI D.LEGS.
ANCHE IN TEMA DI «REQUISITI»**



LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.

**IL GOVERNO COSA STA FACENDO ?
→ PROROGA
I TERMINI DELLA DELEGA**



CON

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

(GU n.13 del 18-1-2016)

**LA DELEGA VIENE PROROGATA DI
ULTERIORI 6 MESI**



Riferimento al: 02-02-2016

Art. 76

Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».



VECCHIA SCADENZA

25/11/2014 entrata in vigore

---> 18 mesi ---> 18/05/2016

NUOVA SCADENZA

25/11/2014 entrata in vigore

---> 24 mesi ---> 14/11/2016



**NEL FRATTEMPO RESTA
IN VIGORE
IL DPCM 05.12.97
SULLA BASE DEL QUALE
SI REGOLANO ANCHE LE
PRODUZIONI
DOCUMENTALI RELATIVE
ALLE PRATICHE EDILIZIE**



UNO SGUARDO AL FUTURO (CON USO DI SFERA DI CRISTALLO)



TITOLO PROVVISORIO DEL FUTURO D. LGS.

“Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”

**CIRCOLANO SVARIATE VERSIONI DELLA BOZZA DEL D.LGS
E’ QUINDI DIFFICILE DARE DELLE INDICAZIONI CON SUFFICIENTE
PUNTUALITA’**



SCHEMA DEL FUTURO DECRETO PUNTI SALIENTI

- **E' INTRODOTTA LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI U.I. E EDIFICI (NORME UNI 11367/2010 E UNI 11444/2012)**
 - **LA CLASSIFICAZIONE E' ATTRIBUITA A SEGUITO DI VERIFICHE IN OPERA SVOLTE DA TCAA**
 - **OBBLIGO DI INDICAZIONE ESPlicitA DELLA CLASSE ACUSTICA DELLA U.I. NEGLI ATTI DI COMPRAVENDITA**
- IN CASO DI ASSENZA DI VERIFICHE IN OPERA SI ASSEGNA LA CATEGORIA N. C.**



SCHEMA DEL FUTURO DECRETO - PUNTI SALIENTI

E' INTRODOTTA LA CLASSE ACUSTICA DI RIFERIMENTO MINIMO PER LE PARTIZIONI E DELLE FACCIATE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA ZONA

LA CLASSE ACUSTICA DI RIFERIMENTO MINIMO VA RIFERITA AL PERIODO DI FABBRICAZIONE

IL PROGETTO ACUSTICO DEVE ESSERE DIMENSIONATO IN MODO DA PERSEGUIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CLASSE III

IN CASO DI ASSENZA DI PROGETTO ACUSTICO NON PUO' ESSERE RILASCIATO IL PERMESSO DI COSTRUIRE



SCHEMA DEL FUTURO DECRETO - PUNTI SALIENTI

**IL TECNICO ABILITATO CERTIFICA LA
CONFORMITA' DELLE SCELTE COSTRUTTIVE
ALLA CLASSE ATTESA DELL'OPERA IN FASE DI
RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI
AGIBILITA'**

OBBLIGO DEI COMUNI DI:

- ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI
IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO LE
DISPOSIZIONI SI APPLICANO IN OGNI CASO**
- RICHIEDERE LA RELAZIONE DI PREVISIONE
ACUSTICA ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DI TITOLO
ABITATIVO – AGGIORNAMENTI SU VARIANTI**
- AGIBILITA' CON RIFERIMENTO A PROGETTO E
CLASSE RIFERITA AI SINGOLI REQUISITI**

**PER INTERVENTI SPECIALI OBBLIGO DI NON
PEGGIORAMENTO DEL PREESISTENTE CON
ADEGUATA MOTIVAZIONE**



LA PROSPETTIVA LEGISLATIVA

ART 11 - IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE DECRETO SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 2.000 A EURO 50.000

INOSSERVANZA ?? =

- NON PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE**
- NON RAGGIUNGIMENTO DELLA CLASSE ATTESA**
- DANNO PER L'ACQUIRENTE ????**

SIAMO ALL'INIZIO E GIA' COMINCIANO I DUBBI



LA PROSPETTIVA LEGISLATIVA

NORMA UNI 11367/2010

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DELLE UNITA' IMMOBILIARI

**AL MOMENTO E' NORMA AD
APPLICAZIONE VOLONTARIA**



Classificazione acustica

Le classi acustiche sono definite per unità immobiliari a destinazione d'uso:

- Residenze;
- Uffici;
- Ricettiva (alberghi, pensioni e simili);
- Attività ricreative;
- Attività di culto,
- Attività commerciali.

Ospedali, cliniche, case di cura e scuole a tutti i livelli non sono soggetti a classificazione


Nell'Appendice A la norma fornisce alcuni valori indicativi di isolamento (Prestazioni "di base" e "superiori")



Classificazione acustica

CLASSE	Indice del potere fonoisolante apparente R'_w	Indice dell'isolamento acustico delle facciate D_{2mnTw}	Indice del livello di rumore da calpestio dei solai L'_{nw}	Liv. max di rumore impianti a funzionamento discontinuo L_{id}	Liv. max di rumore impianti a funzionamento continuo L_{ic}
I	≥ 56	≥ 43	≤ 53	≤ 30	≤ 25
II	≥ 53	≥ 40	≤ 58	≤ 33	≤ 28
III	≥ 50	≥ 37	≤ 63	≤ 37	≤ 32
IV	≥ 45	≥ 32	≤ 68	≤ 42	≤ 37

Se caratteristiche peggiori rispetto a classe IV, allora requisito non classificabile (NC)



Classe acustica	Prestazioni acustiche attese
I	molto buone
II	buone
III	di base
IV	modeste



Appendice L: correlazione tra classi e “benessere”

$R'w$, L'_{nw} , Impianti

Classe acustica	Prestazioni acustiche attese
I	molto buone
II	buone
III	di base
IV	modeste

$D_{2m,n,Tw}$

Tipologia area	Classe acustica di isolamento acustico di facciata ($D_{2m,n,T,w}$)			
	IV	III	II	I
aree molto silenziose	di base	buono	molto buono	molto buono
aree silenziose	modeste	di base	buono	molto buono
aree rumorose	modeste	modeste	di base	buono
aree molto rumorose	modeste	modeste	modeste	di base

...da Norma a Legge?



Classificazione acustica

La classificazione si basa su **misure in opera**

Sono esclusi dai rilievi gli ambienti accessori o di servizio (corridoi, scale interne, depositi, **servizi igienici**)

Le misure devono essere eseguite seguendo **tutte** le indicazioni delle norme di riferimento (UNI EN ISO 140 o successivi aggiornamenti)

- Numero di punti di misura
- **Distanze minime dalle pareti e tra i microfoni,**
- Ecc.



Classificazione acustica - Procedura

Analizzare l'unità immobiliare, individuare **tutti** gli elementi tecnici misurabili (pareti, solai, facciate, impianti) ed eseguire i rilievi



$R'w$ pareti

$R'w$ solai (sopra e sotto)



Classificazione acustica - Procedura

Analizzare l'unità immobiliare, individuare **tutti** gli elementi tecnici misurabili (pareti, solai, facciate, impianti) ed eseguire i rilievi



D2mnTw facciate



Classificazione acustica - Procedura

Analizzare l'unità immobiliare, individuare **tutti** gli elementi tecnici misurabili (pareti, solai, facciate, impianti) ed eseguire i rilievi



L'nw solai (solo sopra)



Classificazione acustica - Procedura

Analizzare l'unità immobiliare, individuare **tutti** gli elementi tecnici misurabili (pareti, solai, facciate, impianti) ed eseguire i rilievi



**Lic Rumore impianti da
altre Unità Immobiliari**



Classificazione acustica - Procedura

Analizzare l'unità immobiliare, individuare **tutti** gli elementi tecnici misurabili (pareti, solai, facciate, impianti) ed eseguire i rilievi



**Lid Rumore impianti da
altre Unità Immobiliari**



Classificazione acustica - Procedura

Correggere i valori misurati con l'incertezza di misura e ricavare il
valore utile

Valore utile = Valore misurato + Incertezza di misura

	R'_w	D_{2mnTw}	L'_{nw}	L_{ic}	L_{id}
Incertezza	-1	-1	+1	+1,1	+2,4

Esempio:

Se misuro in opera $R'_w = 50$ dB il valore utile è: $50 - 1 = 49$ dB



Classificazione acustica – Procedura

Dai “valori utili” ricavare per ogni descrittore il “**valore medio**” arrotondato alla prima cifra decimale.

$$D_{2mnTwmmedio} = -10 \log \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n 10^{\frac{-D_{2mnTwi}}{10}} \right)$$

$$L'_{nwmedio} = 10 \log \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

D2mnTw		
Facciata	D2mnTw	Valore utile
Soggiorno	38	37
Camera da letto	35	34
	Media	35.2

L'nw		
Solaio	L'nw	Valore utile
Soggiorno	62	63
Camera da letto	58	59
	Media	61.4



Classificazione acustica – Procedura

Dai “valori medi” si ricava la classe acustica di ogni requisito

Se un requisito non è pertinente si indica con NP

	R'_w	D_{2mnTw}	L'_{nw}	L_{ic}	L_{id}
Classe	III	II	IV	III	III



Classificazione acustica – Procedura

Dalle singole classi acustiche si ricava la **classe acustica globale**:

	R' _w	D _{2mnTw}	L' _{nw}	L _{ic}	L _{id}
Classe	III	II	IV	III	III



Coeff.	3	2	4	3	3
--------	---	---	---	---	---



Media aritmetica (**arrotondata all'intero più vicino**)

$$(3+2+4+3+3)/5 = 15/5 = 3$$



Classe III



Classificazione acustica – Procedura

Dalle singole classi acustiche si ricava la **classe acustica globale**:

	R' _w	D _{2mnTw}	L' _{nw}	L _{ic}	L _{id}
Classe	IV	II	IV	III	III



Coeff.	4	2	4	3	3
--------	---	---	---	---	---



Media aritmetica (**arrotondata all'intero più vicino**)

$$(4+2+4+3+3)/5 = 16/5 = 3,2$$



Classe III



Classificazione acustica – Procedura

L'attestato di certificazione deve riportare la classe globale **e le classi dei singoli descrittori**

Unità immobiliare UI00					
	R'_w	D_{2mnTw}	L'_{nw}	L_{ic}	L_{id}
Classe III	IV	II	IV	III	III



Classificazione acustica

CLASSE	R'_w	D_{2mnTw}	L'_{nw}	L_{id}	L_{ic}
I	≥ 56	≥ 43	≤ 53	≤ 30	≤ 25
II	≥ 53	≥ 40	≤ 58	≤ 33	≤ 28
III	≥ 50	≥ 37	≤ 63	≤ 37	≤ 32
IV	≥ 45	≥ 32	≤ 68	≤ 42	≤ 37

Classi norma tecnica \neq Limiti DPCM 5-12-1997



Classificazione acustica

Appendici:

- Appendice A: Valori per ospedali e scuole
- Appendice B: Isolamento acustico tra UI e vani scala
- Appendice C: Valutazione del tempo di riverberazione (T60)
- Appendice D: Valutazione rumore impianti
- Appendice E: Criteri per la misura dell'isolamento utilizzando DnT
- Appendice F: Incertezza di misura
- Appendice G: Campionamento degli elementi tecnici
- Appendice H: Elaborazione dei dati derivanti da campionamento
- Appendice I: Esempi
- Appendice L: Relazione tra classificazione e benessere



Classificazione acustica – pro

Aspetti positivi:

1. Corretti i molti errori del DPCM 5-12-1997

2. OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO ACUSTICO

3. CLASSIFICAZIONE DELL'IMMOBILE EFFETTUATA SULLA
BASE DI VERIFICHE IN OPERA ESEGUITE DA TCAA

4. INTRODUZIONE DELL'INCERTEZZA DI MISURA

5. CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A PARTIRE
DALLE PRESTAZIONI DI OGNI SINGOLO COMPONENTE



Classificazione acustica - pro

Responsabilità del TCAA

Quante misure eseguire?

È responsabilità del tecnico [...] applicare correttamente e integralmente la presente norma.

Nel caso in cui si ritenga di dover **derogare rispetto a qualche specifico punto della procedura** [...] deve essere chiaramente esplicitato l'oggetto di tale difformità e le ragioni della scelta.



Misure solo negli ambienti critici

Va a favore della individuazione ma può limitare la ricerca di comfort acustico

Classificazione acustica - contro



NUMERO DELLE MISURE E MODALITA' DI CALCOLO

Necessità di molti rilievi a **cantiere concluso e "vuoto"...**

ACUSTICAMENTE TESTABILE

Limita le verifiche su ambienti critici

ESCLUSIONE DI DETERMINATI LOCALI (ES. LOCALI DEI SERVIZI)

- LA MEDIA DELLE PRESTAZIONI DELLE SINGOLE PARTIZIONI
- LA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE
- LA «CLASSE GLOBALE» NON PENALIZZA IN MODO ADEGUATO LE PRESTAZIONI «PEGGIORI»



**COSTITUIRANNO UN GROSSO LIMITE
SULL'ACCOGLIMENTO ED ALLA APPLICAZIONE IN SEDE
DI VERTENZA CIVILE DELLA NOVELLA LEGISLATIVA**





LE OPERAZIONI PERITALI IN CORSO DI CAUSA LE COMUNITARIE ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI DEGLI ATTI



IL PUNTO CONTROVERSO IN SEDE DI VERTENZA CIVILE

NEI RAPPORTI TRA PRIVATI IL
DPCM 05.12.97 E' VIGENTE
PER TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE.... ??



MINISTERO DELL'AMBIENTE

SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI

Risposta n° 1886/2001/SIAR DEL 26.06.2001

Oggetto: Richiesta di parere sull'applicabilità del D.P.C.M. 05/97 “Requisiti acustici passivi degli edifici”.

Con riferimento ai quesiti posti da codesta Associazione con nota del 24.1.01, relativamente all'applicabilità del D.P.C.M. in oggetto, si precisa quanto segue:

- in caso di contenzioso tra privati, la data di decorrenza per il rispetto dei valori indicati nel decreto è quella della sua entrata in vigore, vale a dire 60 giorni a partire dal 5.12.1997; **(NO → 20.02.98)**
- per l'obbligo del rispetto dei valori limite indicati nella norma può essere presa a riferimento come data determinante quella del rilascio della concessione edilizia o, in assenza di questa, di altra autorizzazione prevista per la realizzazione delle opere;
- relativamente agli impianti, ci si può senz'altro riferire alla data di installazione degli stessi.

Il Direttore Generale
Giovanni Silvestrini



I RIPENSAMENTI DEL LEGISLATORE



14-7-2009

Supplemento ordinario n. 110/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 161

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:



INOLTRE

25-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 146

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale «Minesse 84» (10A07764) Pag. 91

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale «Isovorin» (10A07763)..... Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale «Erasimo»

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138/L

LEGGE 4 giugno 2010, n. 96.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2009. (10G0119)**



LA COMUNITARIA 2008 + 2009

Art. 11 della Legge Comunitaria 2008 del 07.07.2009 n° 88 con le modifiche introdotte dalla Legge Comunitaria 2009 all'art 15.

IL
PRET
ESTO
PER
SOSP
ENDE
RE

§ 5 - *In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato».*



- NEI RAPPORTI TRA PRIVATI:**
- **SI APPLICA O NON SI APPLICA
IL DPCM 05.12.97?**
 - **DA QUALE DATA E FINO A
QUALE DATA ?**

E' PUNTO CONTROVERSO

MA SOLO FINO AD UN CERTO PUNTO



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

103/2013

DEL 25.05.2013



DAL

29 MAGGIO 2013

**E' PACIFICO CHE I DISPOSTI DELLE LEGGI
COMUNITARIE VANNO RICONSIDERATI
APRENDO UNA NUOVA VALIDITA'
APPLICATIVA IN TERMINI TEMPORALI**



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

Deposito del 29/05/2013 Pubblicazione in G. U.



LA CORTE COSTITUZIONALE,
CON SENTENZA N° 103/2013
HA DICHIARATO ILLEGITTIMO IL CONTENUTO
DELL'ART. 15 COMMA 1,
LETT. C, DELLA L.4 GIUGNO 2010 N.96 (COMUNITARIA 2009)

INTERPRETAZIONE - INNOVAZIONE

L'INTERPRETAZIONE NELLA REALTA' E'
INNOVAZIONE LEGISLATIVA

INTRODUCE DI FATTO EFFETTO RETROATTIVO
NON CONSENTITO IN QUESTA TIPOLOGIA DI
MATERIA



LA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N° 103/2013

LA NORMA IMPUGNATA (art. 15 Comunitaria 2009) E' FORMULATA QUALE NORMA INTERPRETATIVA AD EFFETTO RETROATTIVO DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA e) DELLA LEGGE 447/95 CHE ATTIENE ALL'ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA STATALE NELLA MATERIA (DETERMINAZIONE DEI RAP) CHE NON RIGUARDA I RAPPORTI TRA PRIVATI

PERCHE' LA CORTE NON HA FATTO CHIAREZZA DEFINITIVA ANCHE SULLA APPLICAZIONE DELLA COMUNITARIA 2008?

PERCHE' IL QUESITO DI COSTITUZIONALITA' ERA RIFERITO SOLO A ART. 15 DELLA COMUNITARIA 2009



RIASSUMENDO COME ANDREBBE LETTO IL COMBINATO DISPOSTO?? :

CANCELLANDO SOLO L'ART 15 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 04 GIUGNO 2010 N° 96

L'articolo di riferimento è Art. 11 della Legge Comunitaria **2008 del 07.07.2009 n° 88** con evidenziate in rosso le modifiche introdotte dalla Legge Comunitaria **2009 all'art 15 PER I RESTANTI COMMI.**

Art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)

SEGUE



2 . I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

SEGUE



4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

n.d.r.: Entrata in vigore = 29.07.2009



**RIVIVE E RIMANE IN VIGORE IL TESTO ORIGINARIO
DELL'ART. 11, COMMA 5, DELLA L. 7 LUGLIO 2009 N. 88
(COMUNITARIA 2008)**



SORTI



RAPPORTI



ALLOGGI



SORTI = ALLOGGI (CONSULTA)

APPLICABILITA'

DPCM 5/12/1997

Dal 20/2/1998 al 29/7/2009

**DOPO TALE DATA IL DPCM 5/12/1997 NON TROVEREBBE
PIÙ APPLICAZIONE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI**

FAREBBE TESTO LA DATA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

(fatto salvo LA VIGENZA NEI RAPPORTO CON LA P. A.)



SORTI = RAPPORTI (ORIENTAMENTO GIUDICI)

APPLICABILITA'

DPCM 5/12/1997

Dal 20/2/1998 al 29/7/2009

DOPO TALE DATA IL DPCM 5/12/1997 NON TROVEREBBE
PIÙ APPLICAZIONE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI

FAREBBE TESTO LA DATA DEL PRELIMINARE

(fatto salvo LA VIGENZA NEI RAPPORTO CON LA P. A.)



n.d.r.: Comunitaria 2008 / 88 del 07.07. 2009 in GU
161 del 14.07.2009

Entrata in vigore = **29.07.2009**

....rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di
alloggi sorti successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge

SI POTREBBE PENSARE CHE:

- **SINO ALLA DATA DEL 29.07.2009, IL DPCM
05.12.97 SI APPLICA AI RAPPORTI DI
COMPRAVENDITA**

- **DAL 29.07.2009 IL DPCM NON SI APPLICA AI
RAPPORTI DI COMPRAVENDITA.**

**MA LA COMUNITARIA CON RIFERIMENTO AI
RAPPORTI TRA PRIVATI
E' SCADUTA IL 14.07.2010**



**L'ATTUALE DELEGA AL GOVERNO PER IL
RIORDINO DELLA MATERIA
SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO RIAPRE I
TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA
SOSPENSIONE APPLICATIVA INDOTTA
DALLA VIGENTE COMUNITARIA ???**

NUOVA SCADENZA

25/11/2014 entrata in vigore della delega

---> 24 mesi ---> 14/11/2016



I GIUDICI NEL FRATTEMPO COSA
DOVREBBERO FARE ????

PROROGARE I TERMINI NELLA
EMANAZIONE DELLE SENTENZE
PER RENDERLE ADEGUATE ALLA
LEGISLAZIONE VIGENTE ???



QUALE LEGISLAZIONE VIGENTE?
- QUELLA VIGENTE AL MOMENTO
DELL'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO ??

O

- QUELLA CHE NEL FRATTEMPO SI E'
FORMATA ??

POTREMMO AVERE UNA NUOVA
SITUAZIONE DI RETROATTIVITA'



ANCHE SE:

- LA **DELEGA AL GOVERNO**

PER IL RIORDINO DELLA MATERIA
SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO
RIPORTA IL RICHIAMO ALLE
DISPOSIZIONI COMUNITARIE

- NELLA DELEGA E' PREVISTA
L'EMANAZIONE DI D. LEGS. IN
TEMA DI

«REQUISITI O CLASSIFICAZIONE»



NEL FRATTEMPO
RESTA IN VIGORE
IL DPCM 05.12.97
SULLA BASE DEL QUALE
- SI REGOLANO I
RAPPORTI CON LA P.A.
- SI DECIDONO LE
VERTENZE NEI
RAPPORTI TRA PRIVATI



LE SENTENZE FORMATESI SINO ALLA FINE
DEL 2015

RITENGONO APPLICABILE IL
DPCM 05.12.97

QUALE REQUISITO MINIMO AI FINI DELLA
VALUTAZIONE DELLA REGOLA DELL'ARTE

STABILISCONO CHE:

- IL DPCM 05.12.97 SI APPLICA
- CHE LA CARENZA SUL REQUISITO
COSTITUISCE VIZIO PIU' O MENO GRAVE
- NORMALMENTE RICONOSCONO UN MINOR
VALORE

GLI ESITI DELLE VERTENZE



CONTENZIOSI TRA PRIVATI
ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

80* SENTENZE (DAL 1999 AL 2015)

*** SENTENZE GIUNTE ALLA NS. OSSERVAZIONE DAL 1999 A FINE 2015**

**SI CONSIDERI CHE CIRCA IL 30% DELLE
VERTENZE SI RISOLVONO PER TRANSAZIONE
PRIMA DI ARRIVARE A SENTENZA**



GLI ESITI DELLE VERTENZE

APPLICAZIONE DELLE COMUNITARIE

10%

IN ALCUNI CASI I GIUDICI HANNO APPLICATO "TOUT-COURT" LE NUOVE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN RAGIONE DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLE COMUNITARIE STESSE RITENENDO NON APPLICABILE IL DPCM 5/12/1997



NON APPLICAZIONE DELLE COMUNITARIE

90%

IN ALTRI CASI I GIUDICI NON HANNO CONSIDERATO LE NOVELLE LEGISLATIVE E COMUNQUE, PUR DI FRONTE AD UNA “SUPPOSTA DUBBIA” DIRETTA APPLICABILITÀ DEL DPCM 5/12/1997 HANNO APPLICATO I PRINCIPI DELLA REGOLA DELL’ARTE RITENENDO IL DPCM 05.12.97 IL RIFERIMENTO MINIMO DA CONSIDERARE A TAL PROPOSITO



CONTENZIOSI TRA PRIVATI DAGLI ATTI PROCESSUALI

I QUESITI

ABITUALMENTE HANNO TRE PUNTI
ESSENZIALI

- 1 - VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEI
REQUISITI
- 2 - QUANTIFICAZIONE DEL MINOR VALORE
- 3 - VERIFICA DELLE RESPONSABILITA'



➤ QUESITO TIPO

1 -Verifichi il CTU, con riferimento alla dedotta non rispondenza ai requisiti acustici degli edifici, il rispetto delle regole dell'arte, la cui osservanza è comunque richiesta nella edificazione di unità abitative. Assuma a riferimento le norme tecniche vigenti al momento della edificazione.

a) – OSSERVANZA di tutti i limiti e disposizioni che incidono sulla fruizione della U.I. → NON SOLO DPCM 05.12.97

b) – OSSERVANZA quindi anche dei limiti che incombono sulla valutazione del disturbo senza escludere la valutazione della tollerabilità della immissione.

c) – La non rispondenza ai requisiti acustici degli edifici, può essere causa di disturbo che rappresenta l'effetto → l'effetto può essere intollerabile



➤ SE EMERGE NON RISPETTO DEI LIMITI DEL DPCM 05.12.97

*La non rispondenza ai requisiti acustici degli
edifici, può essere causa di disturbo*

*Disturbo che rappresenta l'effetto → l'effetto
può essere intollerabile →*

**OLTRE AL RICONOSCIMENTO DEL MINOR
VALORE**

RICONOSCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE



➤ QUESITO TIPO

2 - In caso di accertata inosservanza delle regole dell'arte,

- **Indichi il CTU le misure da adottare per l'idonea messa a norma dell'immobile e il costo delle stesse;**
- **Se il costo di tali misure da adottare coincida con il deprezzamento del bene. In caso negativo, l'incidenza percentuale del vizio accertato sul valore dell'immobile**

**ACCERTATO CHE LE PARTIZIONI OGGETTO DI VALUTAZIONE
NON RISPETTANO I LIMITI DEL DPCM 05.12.97
CONSIDERANDO TUTTE LE PARTIZIONI
SI DEVE DETERMINARE:**

- **LE OPERE DA ESEGUIRE PER RIPRISTINARE I REQUISITI CONSIDERANDO IL POSIZIONAMENTO DELLA U.I. DEGLI ACQUIRENTI (ATTORI) CHE VA CONSIDERATA SIA COME UNITA' EMITTENTE SIA COME UNITA' RICEVENTE**
- **L'EVENTUALE MINOR VALORE PER PERMANENZA DEL VIZIO**



L'ORIENTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE TECNICA DEL MINOR VALORE

VALUTAZIONE CON RILIEVO PUNTUALE DELLE
OPERE REALIZZABILI → QUANTIFICAZIONE DEL
MINOR VALORE SU DETTAGLIO COSTI:

**1 - OPERE PER VIZI RIPARABILI – INTERVENTI
NELLA U.I. DEGLI ATTORI + DISAGIO**

**2 - OPERE PER VIZI NON RIPARABILI –
INTERVENTI NELLE U.I. D'ALTRI + DISAGIO**



ESEMPI DI

1 - OPERE PER VIZI RIPARABILI – INTERVENTI NELLA U.I. DELL'ATTORE

- **PAVIMENTO**
- **SANITARI**
- **FACCIAE**
- **PARTIZIONI DI CONFINE**

2 - OPERE PER VIZI NON RIPARABILI – INTERVENTI NELLA U.I. DI TERZI

- **PAVIMENTO SOPRASTANTE (DI PARTI TERZE)**
- **SANITARI**
- **PARTIZIONI DI CONFINE (NEL CASO NON SI POSSA INTERVENIRE IN U.I. DELL'ATTORE)**



CONSIDERAZIONE SULLA QUANTIFICAZIONE DEL MINOR VALORE



PRUDENTE APPREZZAMENTO
DEL GIUDICE
CHE PORTA A DECISIONI
DEL TIPO



a. “L’incidenza del vizio, in mancanza di elementi utili ad una quantificazione matematica va determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato”

b. Il Giudice, preso atto che la quantificazione matematica riferibile ai lavori, ragionevolmente eseguibili, non è idonea a costituire integrale ristoro dei danni lamentati, ritiene che “la determinazione del minor valore dell’immobile costituisca strumento risarcitorio il più possibile prossimo a consentire il ripristino dell’equilibrio economico dell’istante” ritiene di considerare equo “un abbattimento dell’attuale valore del medesimo in misura non inferiore al 30%”



➤ QUESITO TIPO

3 -“Indichi il CTU in che misura le parti convenute siano rispettivamente responsabili dei vizi.

VERIFICA DEGLI ERRORI COSTRUTTIVI O DI PROGETTO

La valutazione della rispondenza contrattuale dell’immobile compravenduto apre la strada alla disamina dei documenti di

- **preliminare di compravendita,**
- **capitolati di descrizione delle opere,**
- **progetti di concessione,**
- **varianti in corso d’opera,**
- **giornale di cantiere ecc.,**

oltre che la valutazione della presenza d’eventuali errori di

- **progettazione acustica,**
- **direzione lavori**
- **esecuzione delle opere**



VERIFICA DEGLI ERRORI

→ DI PROGETTO

→ DI PREVISIONE

→ COSTRUTTIVI

→ REALIZZATIVI



**VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLA
COSTRUZIONE ALLA**

REGOLA DELL'ARTE



QUALI LE PARTI DA CONVENIRE IN GIUDIZIO L'ELENCO PUO' DERIVARE DALLA VERIFICA DEGLI ERRORI DI PROGETTO O COSTRUTTIVI

La valutazione della rispondenza contrattuale dell'immobile compravenduto con disamina dei documenti apre la strada alla VERTENZA CON:

- **VENDITORE/APPALTATORE**
- **PROGETTISTI**
- **TECNICO COMPETENTE PER PREVISIONE ACUSTICA,**
- **COSTRUTTORE**
- **DIRETTORE LAVORI**
- **FORNITORI**
- **COLLAUDATORI ANCHE PER REQUISITI ACUSTICI**



IN TEMA DI RESPONSABILITA'

**IN OGNI CASO
VA TENUTA PRESENTE
LA CONSIDERAZIONE
DELLA SOLIDARIETA'
TRA LE FIGURE
PROFESSIONALI
ED ESECUTIVE**



- **LA DICHIARAZIONE RESA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI AGIBILITA' POTREBBE ESSERE CONSIDERATA AL PARI DI CERTIFICAZIONE.**

=

SI SPOSTEREBBE LA TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO CHE PASSEREBBE A VERIFICA DI RISPONDENZA DELLA DICHIARAZIONE ALLA SITUAZIONE CERTIFICATA CON EVENTUALI:

- **IMPLICAZIONI PER LA P.A.**
- IMPLICAZIONI PENALI PER IL DICHIARANTE**



QUESTA E'
e
RESTA LA REGOLA
IL GIUDICE SELEZIONA IL CRITERIO

IL CTU SVOLGE LE INDAGINI IN BASE A
TUTTI I CRITERI E NON SI SOSTITUISCE
AL GIUDICE NELLA SCELTA DEL
CRITERIO

IL GIUDICE ELABORA LA SENTENZA





ARTICOLI DEL C.C. DI INTERESSE ALL'ARGOMENTO



Art. 1453. RISOLUBILITA` DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.



Art. 1490. GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA

1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.



Art. 1492. EFFETTI DELLA GARANZIA

1. Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
2. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
3. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.



Art. 1659. VARIAZIONI CONCORDATE DEL PROGETTO

1. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
2. L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
3. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.



Art. 1667 «difformità e vizi dell'opera»

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna.



Art. 1668. CONTENUTO DELLA GARANZIA PER DIFETTI DELL'OPERA

1. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno (1223) nel caso di colpa dell'appaltatore.
2. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (1453, 1492, 2226 181 att).



Art. 1669. ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI

1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.



Art. 2226. DIFFORMITA` E VIZI DELL'OPERA

1. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
3. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.





AGGIORNATO AL
01 Lug 2003 16:59

CERCA

- nei quotidiani
- nel web

ARCHIVIO

Archivio arretrati
Edizione nazionale
Edizione locale

CANALI TEMATICI

Animalieanimali
Bellissime
Borse
Cinema
Economia
Libri
Mappe
Meteo
Motori
Shopping
Tecnologia

LE PAGINE DI...

Lorenzo Bianchi
Giovanni Morandi
Lorenzo Sani
Leo Turrini



MONEY

LA SENTENZA

Sesso rumoroso: 'Spostate i letti'

Troppi cigolii e il tribunale di Conegliano impone a una dislocazione delle camere per dare un po' di pace ai vicini nel Trevigiano sesso vietato a due coniugi dalle 23 alle 7



TREVISO, 1 LUGLIO 2003 - **Sesso rumoroso?** sembra quasi una prassi. Dopo la decisione del giudice di pace **Ermanno Tristano** che ha vietato ad una coppia di

Treviso di fare sesso **dalle 23 alle 7** per non disturbare il sonno del bebè dei vicini di casa, emerge un nuovo caso.

A Conegliano il giudice di pace Maurizio Redeghieri ha imposto ad un'altra coppia piuttosto «calda» di **spostare la camera da letto**. Troppi cigolii, lamenti e grida.

A portare il caso in tribunale a Treviso sono stati anche in questa circostanza i vicini di casa. «**La coppia vittima di rumori** si è presentata da me qualche mese fa - ha raccontato stamane il giudice -. Ho provato a risolvere una situazione dovuta alle pareti troppo sottili che dividono i due appartamenti. Ho cercato varie soluzioni, poi la migliore mi è sembrata quella di **far spostare la camera da letto** della coppia rumorosa».

BEN 13 ANNI FA!!!! – COSA E' CAMBIATO ? NULLA



“Ho provato a risolvere una situazione dovuta alle pareti troppo sottili che dividono i due appartamenti”

Frase attribuita al Giudice, che evidenzia le implicazioni che emergono dal caso e che il Giudice ha considerato per formarsi il Giudizio.

Certamente il Giudice, verificata l'intollerabilità delle immissioni, si è chiesto se le immissioni di cui è causa potevano essere ricondotte ad un comportamento “diseducato” dei disturbanti, per poi concludere che, nella realtà, la causa del lamentato disturbo era probabilmente da ricercare nel fatto che le pareti divisorie erano troppo sottili.

L'ambito decisionale (domanda iniziale del disturbato) obbliga però a prendere provvedimenti legati alla regolamentazione del comportamento.



*“Gigi ***** amante insaziabile, i vicini della ***** si sarebbero lamentati”*

Si tratta di un’indiscrezione fornita da Novella 2000.

*Pare che i vicini di casa torinesi di Gigi **** e Ilaria **** si siano lamentati dei rumori “molesti” provenienti dal loro appartamento.*

Il portiere delle Juve e la bella giornalista sportiva vivono da pendolari in un appartamento a Torino. La loro passione appena agli inizi avrebbe provocato qualche problema all’interno del loro CONDOMINIO.

**GLI SCUDETTI LI VINCONO SEMPRE GLI STESSI.
I REQUISITI SONO SEMPRE CARENTI**

COSA E’ CAMBIATO ? PRATICAMENTE NULLA